

03 AGO. 2023

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO
DELL'ASSOCIAZIONE "CORO ALPI APUANE APS" PER
ADEGUARE LO STATUO AL CODICE DEL TERZO SETTORE -
DLGS 3 LUGLIO 2017 N 117. - ULTERIORE MODIFICA ED
ADEGUAMENTO.**

Il giorno 18/07/2023 alle ore 21.00 presso la sede sociale del coro in Pieve Fosciana ex convento delle suore, si è riunita in terza convocazione l'assemblea Ordinaria del Consiglio Direttive per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ulteriori modifiche allo statuto come da verbale del 17/09/2022 registrato a Castelnuovo di Garfagnana il 18/09/2020 al n° 249 serie III
- 2) comunicazione della creazione dell'indirizzo di Pec ufficiale del Coro Alpi Apuane e di posta ordinaria;
- 3) varie ed eventuali

Il Presidente Magera Desiderio dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. Fabrizio Pieroni. Il presidente constata la presenza dei consiglieri, verificata quindi, la validità del Consiglio a deliberare, passa al primo punto all'ordine del giorno.

Il presidente illustra le ulteriori modifiche proposte in sede di verifica dall'ufficio Comune di Lucca Ufficio Registri Terzo Settore U.O. 2.1 Programmazione, Progettazione dei Servizi e Punto Unico di Accesso via Santa Maria Corteorlandini, 6 come da comunicazioni intercorse ne da lettura e allega il nuovo statuto al presente verbale propedeutico all'approvazione dello stesso.

Il presidente comunica che è stata creata una nuova cartella di Posta

03 A1

Elettronica Certificata (PEC) di seguito riportata : coropalpiapuane@pec.it e
che contestualmente è stata attivato un indirizzo di posta elettronica ordinario
di seguito riportato: coropalpiapuane@gmail.com;

Varie ed eventuali :

Il consiglio prende atto delle dimissioni del consigliere
Cosimini Enrico. Pertanto in sua vece viene sostituito
dal co.rista Giovannini Ubaldo come previsto dal
presente statuto.

non essendovi altro da deliberare il Presidente del Consiglio del Coro Apli
Apuane APS scioglie la seduta alle ore 22,00 dello stesso giorno previa stesura,
lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente: Magera Desiderio

Il Segretario : Pieroni Fabrizio

Il Vice Presidente : Masotti Oriano

Il Consigliere : Magazzini Luigi

Il Consigliere : Sarti Armando

Il Consigliere : Pilli Ivano

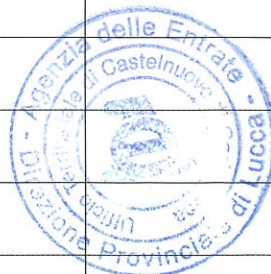
Il Consigliere : Cosimini Enrico non presente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Castelnuovo di Garfagnana

Registrazione fatta il 03 AGO. 2023

Al n. 126 serie 3

L'incaricato del servizio (*)
Donatella Marnolini
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto



1.2022

STATUTO

Associazione CORO ALPI APUANE APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

A seguito del precedente verbale di Assemblea redatto in data 17/09/2020 e relativa approvazione dello statuto registrato presso Agenzia delle Entrate di Castelnuovo di Garfagnana in data 18 Settembre 2020 n° 249 serie III° viene variato e approvato, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), il relativo statuto dell'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"CORO ALPI APUANE APS"**, da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di PIEVE FOSCIANA via della Rimembranza n° 2 – 55036 – Pieve Fosciana (LU) e con durata illimitata. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

- sensibilizzare il pubblico verso il canto corale in ogni sua forma, con particolare riferimento al canto popolare toscano
- diffondere in campo nazionale ed internazionale con il canto ed altre forme ritenute opportune il nome e le bellezze della terra di Garfagnana

L'Associazione promuove la conoscenza e favorisce lo studio della musica ed in particolare della musica popolare.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

- tenere concerti, partecipare a rassegne corali e concorsi, scambiare esperienze culturali con gruppi corali italiani e stranieri

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza

nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate
con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore
al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione
che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate,
altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità
della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera,
con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione
degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della
quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio
Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,
codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente
Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo
delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con
le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta al consiglio direttivo

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa (*se prevista*)

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (*se previsto*) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 7 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti. In caso

di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo entra a far parte dello stesso il primo dei non eletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente e altre cariche associative)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Consiglio Direttivo, Presidente,).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il segretario che resta in carica per tre anni è responsabile della verbalizzazione di tutte le decisioni prese, disbriga la corrispondenza del coro, redige le copie delle delibere del consiglio direttivo da apporre in bacheca.

L'addetto ai rapporti con i cori ed enti – tesoriere, si tiene al corrente di tutto ciò che interessa l'attività del coro presso enti pubblici e privati, disbriga le pratiche necessarie al ottenere in base a leggi specifiche ogni qualsiasi forma di aiuto e sovvenzione, si interessa a fare partecipare il coro a spettacoli e manifestazioni varie. Ha la firma di poter effettuare depositi e prelievi di denaro per gli scopi del gli saranno indicati dal presidente, tiene aggiornato il giornale di cassa.

Incaricato stampa e pubblicità scrive e fa pubblicare con maggior frequenza possibili articoli sull'attività del coro.

Assistente tecnico musicale coadiuva il Maestro nell'insegnamento e lo sostituisce in caso di assenza.

Il Maestro ha il compito nella preparazione tecnica dei membri del coro, esprime il suo giudizio sulla durata, qualità e quantità delle prove nonché sulla qualità canore individuale.

ART. 10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14

(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 15

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

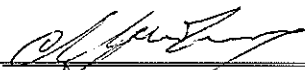
L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 18

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente Magera Desiderio



Il Segretario Pieroni Fabrizio

